



ORDINANZA N° 8/2024/ADSP-MTMI

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi all'interno del porto di Crotona mediante installazione di strutture e attrezzature amovibili a terra, per lo svolgimento della Regata nazionale "I tappa Coppa Italia 420", organizzata dalla Club Velico Crotona ASD dal giorno 27/03/2024 al giorno 02/04/2024 |
|-----------------|---|

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 07/03/2024, con la quale il CLUB VELICO CROTONE ASD, P. Iva 03563260797, con sede legale a Crotona - Via Cutro n. 58/B -, in persona del proprio Legale Rappresentante *pro tempore*, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale l'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi per sosta ed esposizione nonché per l'installazione di strutture e attrezzature amovibili a terra nel porto di Crotona, in occasione e ai fini dello svolgimento della Regata velica nazionale "*1 tappa Coppa Italia 420*", organizzata dal Club stesso dal giorno 29/03/2024 al giorno 01/04/2024 – con occupazione aree a far data dal 27/03/2024 al 02/04/2024 - negli spazi demaniali marittimi meglio rappresentati nelle planimetrie allegata a corredo dell'istanza;
- VISTA** la documentazione tecnica (planimetrie Tav. 1 e Tav. 2) presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività programmate;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla durata della manifestazione Regata velica nazionale "*1 tappa Coppa Italia 420*" e delle attività prodromiche e successive all'evento, finalizzate all'installazione e alla rimozione delle attrezzature necessarie;
- CONSIDERATO** pertanto, necessario provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime e specchi acquei interessati, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione, messa in sicurezza e utilizzo di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Regata in questione;
- VISTA** la nota pervenuta il 22/03/2024 dalla società LA.CI. Srl di Crotona, appaltatrice di lavori pubblici di riqualificazione delle aree portuali, con la quale, la Società, dichiara non essere in previsione l'esecuzione di lavori fino al 4 aprile 2024, nelle aree che saranno interessate dall'evento sportivo in parola;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

- che dal giorno 29/03/2024 al giorno 01/04/2024, nell'ambito portuale di Crotona si svolgerà la manifestazione sportiva denominata "*Regata velica nazionale - 1 tappa Coppa Italia 420*";
- che, dalle ore 07:00 del giorno 27/03/2024 alle ore 18:00 del 02/04/2024, si procederà all'interdizione e alla messa in sicurezza delle aree demaniali marittime del porto di Crotona che saranno interessate dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della manifestazione sportiva in parola, meglio rappresentate nelle planimetrie (Tav. 1 e Tav. 2) che si allegano alla presente ordinanza a costituirne parte integrante.

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

Dal 27/03/2024 al 02/04/2024 sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo - ad eccezione del personale e dei mezzi appositamente autorizzati - nelle zone del demanio marittimo del porto vecchio di Crotona, nonché l'ormeggio nelle porzioni di specchio acqueo portuale meglio rappresentate nelle planimetrie (Tav. 1 e Tav. 2) allegate alla presente ordinanza.

ART.2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI

Il CLUB VELICO CROTONE A.S.D., Organizzatore della manifestazione sportiva, dovrà:

1. Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta;
2. Prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza per tutta la durata della manifestazione;
3. Assicurare la distanza minima dall'ormeggio dei natanti, già individuata dai new jersey posizionati in prossimità del ciglio banchina;
4. Garantire aree sterili ai margini della zona destinata ai gazebo espositivi, per assicurare il transito dei veicoli di sicurezza a ridosso delle attività commerciali;
5. Assicurare che i pontili e gli scivoli siano dotati di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio;
6. Assicurare che lo scivolo galleggiante sia munito di collaudo che attesti la sua corretta tenuta e posa in opera, a firma di tecnico abilitato;
7. Installare idonea segnaletica stradale e monitoria;

ART. 3 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI

Il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. dovrà:

- a) Osservare il divieto di ormeggio delle unità partecipanti nello specchio acqueo utilizzato per l'ormeggio delle unità per la piccola pesca, pertanto le stesse dovranno essere ormeggiate nello specchio acqueo in concessione o alate sull'autorizzata banchina;
- b) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione, con particolare riferimento alle manifestazioni di pubblico spettacolo;
- c) Acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il circuito doganale;
- d) Delimitare l'area con idonea recinzione metallica "tipo cantiere";
- e) Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta;
- f) Garantire aree sterili ai margini della zona destinata ai gazebo espositivi, per assicurare il transito dei veicoli di sicurezza a ridosso delle attività commerciali;
- g) Assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio dell'area d.m. in parola;
- h) Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività;
- i) Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
- j) Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
- k) Assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
- l) Provvedere al termine della manifestazione alla pulizia delle aree demaniali marittime utilizzate nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del D. L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti;
- m) In generale, rispettare la normativa di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18/6/1931 n° 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla Questura competente nei termini previsti dal Titolo II del capo primo del Regio Decreto n° 773/31, ai

fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76 comma 1.

- n) Tenere sgombrare le aree previste per i parcheggi;
- o) Posizionare due estintori in prossimità dell'area scivolo interno al circolo;
- p) In ogni caso, realizzare esclusivamente le opere a terra previste negli elaborati planimetrici allegati alla presente Ordinanza.

ART. 4 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Il CUB VELICO CROTONE A.S.D dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere sempre mantenute le distanze minime di sicurezza tra le unità da ormeggiare ai nuovi pontili e le unità ormeggiate presso la banchina di ponente ed il frontistante pontile già esistente, in modo tale da consentire l'evoluzione in piena sicurezza delle unità stesse all'interno del bacino portuale; più in particolare, dovrà essere sempre assicurata una ampiezza di specchio acqueo a disposizione per il transito e la manovra pari ad almeno due volte la lunghezza delle stesse unità in transito/manovra;
- b) le manovre di ormeggio e disormeggio ed il transito all'interno degli specchi acquei di cui trattasi dovranno essere condotte sempre in assoluta sicurezza e con la più rigorosa osservanza delle regole della buona arte marinaresca, restando in capo all'Ente organizzatore (CLUB VELICO CROTONE A.S.D.) la responsabilità di valutare la tipologia e le dimensioni delle unità che sarà possibile di volta in volta ormeggiare, in considerazione degli spazi in concreto disponibili e delle condizioni meteo marine presenti;
- c) i pontili e gli scivoli dovranno essere dotati di certificazione di conformità della ditta fornitrice, sia per i moduli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio; dopo la posa in opera, il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. dovrà munirsi del certificato di collaudo che attesti la loro corretta tenuta e posa in opera, a firma di tecnico abilitato, **da prodursi in copia all'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed alla Capitaneria di Porto di Crotone;**
- d) vietare il rifornimento dei serbatoi del distributore di carburanti posto sulla testata del Molo Sanità in coincidenza delle giornate della regata, per incompatibilità con le attività programmate;
- e) assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio dell'area dalle ore 07:00 del 27/03/2024 al termine delle attività di ogni singola giornata, per tutta la durata della manifestazione sportiva e delle attività connesse;
- f) assicurare il presidio dei varchi e delle vie di fuga con personale incaricato dagli organizzatori, composto da volontari e guardie giurate;
- g) tramite modello SUAP, produrre all'ufficio Urbanistica la pratica completa di tutti gli elementi di dettaglio delle aree a terra e, soprattutto, far durare l'occupazione temporanea delle aree demaniali marittime non oltre i 90 gg previsti per la legge;
- h) produrre SCIA all'ufficio tecnico del Comune per i manufatti temporanei che verranno posizionati nell'area attrezzata;
- i) tenere sgombrare le aree d. m. previste per i parcheggi;
- j) garantire una viabilità perimetrale di servizio a supporto delle attività portuali e dei mezzi di soccorso ed emergenza;
- k) consentire l'accesso agli atleti solo attraverso lo scivolo posto alla radice del Molo Nord e mediante l'utilizzo degli scivoli posizionati nei punti indicati con i nn. 14 e 15 nella planimetria Tav. 1 prodotta a corredo dell'istanza e allegata alla presente Ordinanza;

ART. 5 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI PONTILI

I pontili autorizzati in forza della presente ordinanza dovranno essere omologati, del tipo galleggiante muniti di marchio CE ed ancorati al fondo mediante corpi morti di peso adeguato e catenarie di resistenza capace di sopportare i carichi derivanti dalla destinazione d'uso degli stessi. I cavi d'ormeggio delle unità, qualora ancorati a corpi morti o catenarie, dovranno comunque ricadere all'interno dello specchio acque autorizzato.

L'esercizio dei pontili e dei punti di accosto è subordinato alla nomina di un responsabile degli ormeggi munito di adeguata esperienza professionale e del responsabile della sicurezza ai sensi

del D. L.vo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., i cui nominativi dovranno essere comunicati agli organismi competenti.

Le imbarcazioni accettate all'ormeggio devono avere a bordo tutte le apparecchiature di sicurezza previste dal Regolamento per la nautica da diporto di cui al Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e s.m.i., in relazione all'abilitazione alla navigazione posseduta.

Le imbarcazioni iscritte nell'apposito registro delle imbarcazioni da diporto dovranno tenere a bordo tutta la documentazione amministrativa prescritta compresa l'assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi.

ART. 6 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime autorizzata dalla presente avrà efficacia **dal 27/03/2024 fino al 02/04/2024**.

Le attrezzature amovibili, installate sulle aree demaniali marittime per lo svolgimento della manifestazione sportiva dovranno essere rimosse al termine della stessa.

Decorsi i suddetti termini e comunque entro e non oltre sette giorni dal termine della manifestazione, il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. dovrà provvedere a propria cura e spese e senza altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate, con rimozione a propria cura e spese di tutte le strutture e le attrezzature (corpi morti, pontili, segnaletica, container, ecc.), installate in forza dell'autorizzazione annessa dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime e gli specchi acquei al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree e degli specchi acquei discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree e specchi acquei che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

Il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dello specchio acqueo messi a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico del CLUB VELICO CROTONE A.S.D.:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;

- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa;
- f) rispetto dell'emananda ordinanza Dirigenziale dell'Amministrazione comunale di Crotona relativa alla viabilità stradale delle zone interessate.

ART. 8 ASSICURAZIONE

Il CLUB VELICO CROTONA A.S.D. autorizzato all'utilizzazione delle aree e dello specchio acqueo di cui agli artt. 2 e 3, dovrà stipulare con Compagnia di assicurazione nazionale di primario interesse, apposita polizza RCT/RCO, per un massimale stabilito in € 100.000 (centomila/00), e di durata pari alle attività autorizzate con la presente, con manleva dell'Autorità di Sistema portuale da qualsiasi responsabilità, comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente ordinanza.

ART. 9 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 10 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a se stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 11 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema portuale.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI.
Gioia Tauro, 26/03/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI